

ORDINANZA n. 8/2026/ANE

MODIFICA ORDINANZA N. 4/2026/ANE

Il Direttore Territoriale Nord-Est

VISTI gli artt. 687 e 718 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della strada), il quale, all'art. 6, comma 7, stabilisce la competenza di ENAC, nell'ambito di aeroporti aperti al traffico civile, a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico;

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii., il quale all'art. 8 definisce le aree interne agli aeroporti entro cui si esercita la competenza della Direzione Territoriale in materia di circolazione stradale;

VISTA la legge n. 33 del 22 marzo 2012 "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali" che all'art. 1 prevede la competenza della Direzione Territoriale di istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza;

VISTO il Verbale della seduta Comitato Sicurezza Aeroportuale del 14 gennaio 2026 di cui alla nota ENAC-ANE-24/02/2026-0030270-P, nel quale veniva illustrata dal Gestore aeroportuale la modifica della viabilità *land side* dell'Aeroporto di Treviso;

VISTA l'ordinanza n. 4/2026/ANE che disciplina la Circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto "Antonio Canova" di Treviso;

VISTA la nota AERTRE S.p.A. acquisita con protocollo ENAC-PROT-25/06/2026-0102052-A con la quale il Gestore aeroportuale comunicava che i lavori relativi alla realizzazione della nuova area di sosta dedicata ai pullman erano stati ultimati e, pertanto, a decorrere dalla data del 1 luglio 2026 è entrato in esercizio la nuova configurazione viabilistica con conseguente trasferimento delle operazioni di fermata e sosta dei pullman presso la nuova area "PBUS", ubicata sul lato opposto della Strada Statale "Noalese" rispetto all'aerostazione e collegata al terminal aeroportuale mediante passerella pedonale sopraelevata;

CONSIDERATO che a seguito degli interventi di cui al punto precedente si è reso necessario procedere all'aggiornamento della planimetria denominata "CURB stato di fatto" allegata all'ordinanza n. 4/2026/ANE;

CONSIDERATO che la modifica della viabilità implica la necessaria modifica della segnaletica verticale e orizzontale esistente;

SENTITI i soggetti interessati, segnatamente la Società di gestione AERTRE S.p.A., in ottemperanza a quanto dispone l'art. 6 comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., nonché la Polizia di Frontiera Aerea, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, di cui al Verbale della seduta del Comitato Sicurezza Aeroportuale del 14 gennaio 2026 trasmesso con nota ENAC-ANE-24/02/2026-0030270-P

ORDINA

Art. 1

La presente Ordinanza si applica nell'ambito dell'Aeroporto "Antonio Canova" di Treviso.

Art. 2

La planimetria "CURB stato di fatto" allegata all'ordinanza n. 4/2026/ANE è sostituita dalla planimetria denominata "CURB stato di progetto", allegata alla presente Ordinanza, divenendone parte integrante.

Art. 3

La viabilità dell'Area ad Accesso Limitato (ZTL) fronte terminal aeroportuale (indicata anche come "CURB") di cui agli artt. 6 e 7 dell'Ordinanza 4/2026/ANE è modificata come da planimetria denominata "CURB stato di progetto"; tale planimetria costituisce parte integrante della presente ordinanza e va a sostituire la planimetria "CURB stato di fatto" allegata all'Ordinanza 4/2026/ANE. L'accesso a tale area è consentito solo ed esclusivamente ai seguenti soggetti: taxi autorizzati; veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente (NCC); veicoli degli Enti di Stato; mezzi di soccorso, emergenza, servizio e operativi della Società di gestione o di altri soggetti autorizzati per esigenze aeroportuali.

E' fatto divieto per i pullman utilizzare la suddetta area, fatti salvi eventuali accessi autorizzati dal Gestore aeroportuale per specifiche esigenze operative, di sicurezza aeroportuale, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 dell'Ordinanza n. 4/2026/ANE, per quanto non espressamente modificate dalla presente Ordinanza.

Art. 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Art. 5

Al Gestore è demandato l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della relativa segnaletica stradale.

Art. 6

La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Treviso, lì 04/08/2026

Il Direttore
Dott.ssa Chiara Scolpati
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)